

I danni delle droghe “leggere”

Perché dire no alla liberalizzazione della cannabis

ALFREDO MANTOVANO

A seguito della manifestazione degli effetti dannosi del referendum del 1993 si fa strada l'esigenza di una riforma organica della disciplina sulla droga. Essa è chiamata a fare i conti con i luoghi comuni che ancora adesso, con reiterazione (...)

segue → a pagina 17

Il volume curato da Alfredo Mantovano

Ecco perché non è vero che la cannabis non fa male

In un libro le ragioni del “no” alla liberalizzazione delle droghe leggere e le confutazioni scientifiche e normative degli argomenti portati a favore

■ Dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sulla libera coltivazione delle piante da cui ricavare droga, in Italia si continua ad insistere sulla liberalizzazione con la discussione, alla Camera, di un testo che unifica varie proposte di legge. Per opporsi a questo tentativo, Alfredo Mantovano, giudice della Corte di Cas-

olazione e vicepresidente del Centro Studi Livatino, ha curato un libro insieme a Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Massimo Gandolfini, Domenico Menorello, Luca Navarini, Daniele Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti e Mauro Ronco. Il titolo è “Le ragioni del no”. Ne pubblichiamo uno stralcio.

segue dalla prima

ALFREDO MANTOVANO

(...) oltre il limite della noia, caratterizzano il dibattito in materia; e anzi in questo periodo il loro clamore cresce, dopo la decisione della Consulta di non ammettere il referendum, mentre è in discussione il testo sulla legalizzazione in Parlamento. Sono i ritornelli, sempre uguali, che vanno motivatamente contrastati, pena l'inefficacia di qualsiasi politica di prevenzione e di recupero dalle dipendenze dalle droghe. La replica a essi è preliminare, in termini di consapevolezza scientifica e culturale, e di corretta informazione, a qualsiasi intervento di ordine normativo.

La differenza fra droghe buone e cattive

I capitoli 3, 4 e 5 affrontano con rigore scientifico il tratto fuorviante della distinzione fra droghe “pesanti” e “leggere”, e permette di concludere che lo “spinello” oggi in cir-

colazione, cui tanti conferiscono o un effetto di contenimento del dolore, o comunque un innocente sapore di giovanilistica trasgressione, ha spesso effetti negativi, che possono diventare non reversibili nei confronti degli adolescenti, con elevate percentuali di principio attivo. Il principio attivo della cannabis, il THC, acronimo di delta9-tetraidrocannabinolo, è rintracciabile nella pianta non trattata in una percentuale massima del 2,5%. Mentre nei sequestri di tale sostanza operati dalle forze di polizia trent'anni fa il THC presentava una percentuale media fra l'1 e il 2%, dalla Relazione 2021 emerge che il THC rilevato dai sequestri effettuati nel 2020 ha raggiunto la media del 25% quanto all'hashisc, con punte del 78%, e del 10% quanto alla marijuana, con punte del 39%: ciò è reso possibile grazie alla coltivazione intensiva e alle manipolazioni fito-produttive che concentrano il principio attivo e alterano le caratteristiche della pianta.

È veramente arduo qualificare “leggero” un derivato del-

la cannabis col 25% di principio attivo, per non dire del 39% o del 78%. Né può replicarsi che si tratta pur sempre di cannabis, e non di derivati dall'oppio o dalla coca, perché sarebbe come sostenere che è pur sempre alcol, qualunque sia la gradazione: la differenza fra la medesima quantità di birra e di grappa è evidente, senza necessità di sperimentare gli effetti dell'uno e dell'altro. Ma se ciò è indiscutibile per l'alcol perché non deve esserlo per la cannabis? La corretta informazione è quella che ha permesso a una testata come *The Independent*, il popolare quotidiano inglese che per un decennio, a partire dal 1997, aveva condotto una intensa battaglia per legalizzare la cannabis, di uscire, il 18 marzo 2007, con la copertina dell'edizione domenicale recante il titolo “Cannabis, an apology”: una richiesta di scuse ai lettori.

«Nel 1997 – si leggeva nel reportage di Jonathan Owen – mentre questo giornale chiedeva la depenalizzazione, milleseicento persone erano in cura per dipendenza da cannabis. Oggi (nel 2007, n.d.a.) sono diventate venti-ventiduemila». Nel 2004, sulla scia

della campagna avviata nel 1997, il Regno Unito aveva fatto passare la cannabis dalla tabella B – quella delle amfetamine e dei barbiturici – alla tabella C: quella delle droghe c.d. leggere, il cui uso non è punibile.

Dalla Relazione 2021, con dati in questo caso aggiornati al 2019, risulta che i ricoveri ospedalieri «con diagnosi principale droga-correlata» con riferimento all'assunzione esclusiva di derivati della cannabis sono passati dal 2,8% del 2010 al 5,3% del 2019: a conferma di una innocuità che non c'è. «Dal 2010, sul totale dei ricoveri diretti a sostanze droga-correlati, quelli dovuti al consumo di cocaina e di cannabinoidi sono progressivamente aumentati, mentre quelli per consumo di oppiacei mostrano un andamento decrescente, pur rimanendo la prima sostanza riportata nei casi di ospedalizzazione droga-correlati femminili (a fronte di una progressiva diminuzione di quelli maschili)».

(...)

Però anche alcol e tabacco fanno male

Perché alcol e tabacco possono essere liberamente venduti, a differenza delle droghe? Può risponderci che intanto anche il consumo di alcol e tabacco è soggetto a limiti: di età, poiché l'uno e l'altro non sono commerciabili ai minori; di contesto, essendo il fumo vietato nei locali chiusi, con sanzioni elevate in caso di inottemperanza; di gradazione per l'alcol, soprattutto se viene correlata ad attività comuni come condurre un veicolo; né sono mancate campagne periodiche di informazione sui danni da essi provocati. Il tutto ha avuto effetti tangibili, se è vero che al momento dell'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003 n. 3, c.d. legge Sirchia, dal nome del ministro della Salute dell'epoca, l'abitudine al fumo è passata dal 23,08% al 18,4% del 2020/21.

L'equiparazione fra droga e alcol non tiene poi conto della distinzione fra uso e abuso. L'uso equilibrato di alcol, soprattutto se con bassa gradazione e in assenza di controindicazioni lega te all'età o alle condizioni di salute, non fa male. L'abuso provoca invece l'alterazione di sé, unitamente a danni alla salute, ed è scoraggiato sul piano normativo, come si è prima ricordato. Per il consumo di droga la distinzione non regge, perché già il semplice uso produce alterazioni dell'equilibrio fisico e psichico. Nel corso di un'audizione svolta il 2 aprile 2014 davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati, a proposito «della differenza tra la cannabis e l'alcol», il prof. Lui-

gi Janiri, all'epoca vicepresidente della sezione dipendenze della Società italiana di Psichiatria, oggi direttore dell'U.O.C. Psichiatria clinica e d'urgenza al Policlinico Gemelli, ha spiegato che «indubbiamente l'alcol è in grado di determinare effetti nocivi sulla salute sia fisica, sia psichica. È un dato accertato che questo avvenga per dosi progressivamente crescenti di alcol e in un tempo molto più lungo. L'altra differenza importante rispetto alla cannabis risiede nel fatto che gli episodi acuti psicotici transitori di cui è responsabile la cannabis non si verificano con l'alcol. Mentre un episodio psicotico transitorio si può verificare in una persona anche alla prima assunzione di cannabis, non si verifica alla prima assunzione di alcol». Per non parlare, quale ulteriore differenza, del tempo di smaltimento: «una persona che si fuma una canna oggi impiega (...) per eliminarla fino a 15-20 giorni».

Infine è vero che, come per la cannabis - se pure in modo meno pesante - il tabacco danneggia la salute della persona, genera dipendenza e provoca danni a livello sociale. La cannabis ha però una ulteriore caratteristica, assente nel tabacco: causa la perdita dell'autocontrollo, che è di più rispetto al danno alla salute. Questo non solo non è accettabile, e ancora meno sostenibile dallo Stato, ma anzi ne motiva il contrasto, come avviene per l'abuso di alcol, ossia oltre la soglia che genera la perdita dell'autocontrollo. Il criterio guida per consen-

tire o vietare è la conservazione di una condizione personale cosciente, lucida, potenzialmente responsabile: ciascuno ha la materiale libertà di tenere comportamenti pur non condivisibili, o eticamente opinabili, senza intromissioni da parte dello Stato, ma non deve essergli consentito di alterarsi e di perdere la padronanza di sé e delle proprie azioni.

La legalizzazione quale antidoto al crimine organizzato

Sulla questione della legalizzazione si rinvia al capitolo 7 e, per la parte riguardante gli USA, al capitolo 8. Qui val la pena rilevare un dato che spesso sfugge, nonostante la sua oggettiva evidenza: nella correlazione fra circolazione di stupefacenti e mercato criminale, la priorità dovrebbe essere prevenire e sottrarre giovani e meno giovani dalla morsa della dipendenza dalla droga. Il problema n. 1 non è che i clan accrescano i loro profitti coi traffici delle sostanze illecite: non vi è dubbio che tale questione sia di fondamentale importanza, ma non è in assoluto la più importante. Il problema n. 1 è che la diffusione delle droghe 31 determina l'indeboli-

mento, la disarticolazione, in troppi casi la morte di tante persone. Ammet-

tendo per un momento che fosse fondata la tesi secondo cui la mancata legalizzazione costituisca causa dell'arricchimento dei clan - ma non lo è, per le ragioni esposte al capitolo 7, e sulla scorta delle esperienze di Stati nei quali la legalizzazione è avvenuta, descritte al capitolo 8 -, ogni ipotesi di intervento similare sarebbe volta a limitare lo sfruttamento criminale dei traffici, non a ridurre la platea degli assuntori di droga.

Oltre ai dati di realtà esposti nei capitoli richiamati, è poi la logica a confutare quella tesi. Nemmeno il "legalizzatore" più convinto arriva a sostenere che un bambino possa recarsi a piacimento al tabaccaio, o allo sportello dedicato della Asl, o in qualsiasi altro luogo deputato alla distribuzione "legale" della sostanza drogante, e farsi impacchettare, per es., un chilo di marijuana, col 60% di THC. Ogni provvedimento liberalizzante dovrà comunque fissare dei limiti, quanto meno in relazione all'età dell'acquirente, alla quantità e alla percentuale di principio attivo. Alla criminalità sarà sufficiente orientare la propria attività oltre i limiti fissati: quanto all'età, puntando a moltiplicare la cessione fra i minorenni, più di quanto non avvenga oggi; quanto al peso e alla qualità, ponendo sul mercato "merce" al di là delle soglie stabilite in grammi e/o in capacità stimolante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In alto, un momento di una delle tante manifestazioni per la liberalizzazione delle droghe leggere, tra cui la cannabis. In alto a destra, la copertina del libro "Droga, le ragioni del no" a cura di Alfredo Mantovano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



075777